

**DELIBERAZIONE 10 LUGLIO 2014**  
**335/2014/R/GAS**

**DISPOSIZIONI IN TEMA DI TARIFFA PER IL SERVIZIO DI RIGASSIFICAZIONE, RELATIVA ALL'ANNO 2015, PER LE SOCIETÀ GNL ITALIA S.P.A., OLT OFFSHORE LNG TOSCANA S.P.A. E TERMINALE GNL ADRIATICO S.R.L.**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 10 luglio 2014

**VISTI:**

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 8 ottobre 2013, 438/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 438/2013/R/GAS), e il relativo Allegato A (di seguito: *RTRG*);
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2013, 575/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 575/2013/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2013, 604/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 604/2013/R/GAS);
- il documento per la consultazione 27 febbraio 2014, 80/2014/R/GAS (di seguito: documento per la consultazione 80/2014/R/GAS).

**CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 438/2013/R/GAS sono stati definiti i criteri di regolazione tariffaria del servizio di rigassificazione del Gnl per il periodo di regolazione 1 gennaio 2014 – 31 dicembre 2017;
- l'articolo 21.1, della *RTRG* prevede che le imprese di rigassificazione presentino all'Autorità le proposte tariffarie entro il 30 aprile di ogni anno;
- l'articolo 2, della deliberazione 438/2013/R/GAS ha previsto, al fine di poter completare gli adempimenti necessari alla riforma del servizio di misura del trasporto gas, la conferma per l'anno 2015 di una disciplina tariffaria transitoria di tale servizio, mediante la definizione di un corrispettivo nel quale confluiscono i costi riconosciuti per il servizio di misura delle sole imprese di rigassificazione;

- con la deliberazione 438/2013/R/GAS, l’Autorità ha prospettato l’introduzione di una tariffa costante nel tempo per l’anno 2015, a valle di ulteriori analisi e valutazioni, eventualmente anche in seguito a una specifica consultazione;
- nel documento per la consultazione 80/2014/R/GAS, l’Autorità ha sottoposto alla consultazione la proposta di introduzione di una tariffa stabile nel tempo, al fine di rimuovere i potenziali effetti distorsivi dovuti alla progressiva riduzione del *CIR* per effetto del degrado dei cespiti;
- in esito alla consultazione, i soggetti hanno espresso posizioni critiche nei confronti della proposta di una tariffa stabilizzata; in particolare:
  - a) i gestori di terminali di rigassificazione hanno evidenziato come l’applicazione di una tariffa stabilizzata ai contratti pluriennali già sottoscritti avrebbe determinato un ingiusto danno economico contrastante con il principio di affidamento degli operatori; pertanto, hanno sottolineato l’importanza di continuare a determinare una tariffa secondo gli attuali criteri, da applicarsi quantomeno ai contratti di allocazione di capacità di lungo termine già sottoscritti e non ancora conclusi;
  - b) alcuni soggetti hanno formulato la proposta di attivare procedure concorsuali per l’allocazione della capacità di rigassificazione, al fine di consentire agli utenti di pagare una tariffa di rigassificazione in funzione del prezzo del gas in Italia e dell’andamento dei mercati internazionali del Gnl, consentire una forma di concorrenza tra le fonti alternative di approvvigionamento del gas, e fornire un segnale di mercato per la valorizzazione degli investimenti in terminali di rigassificazione;
- con deliberazioni 575/2013/R/GAS e 604/2013/R/GAS l’Autorità ha determinato d’ufficio, in via cautelare e provvisoria, le tariffe della società OLT Offshore LNG Toscana S.p.A. relativamente al periodo 2012-2013 e all’anno 2014, e ha disposto contestualmente un supplemento di istruttoria al fine di procedere agli approfondimenti necessari all’approvazione definitiva delle tariffe; e che tali supplementi di istruttoria non risultano ancora conclusi.
- in esito alla consultazione gli uffici della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione hanno sottoposto al Collegio dell’Autorità la proposta di mantenere, per il periodo di un anno, l’attuale metodologia di determinazione dei corrispettivi, in attesa dell’introduzione di procedure concorsuali per l’assegnazione della capacità di rigassificazione;
- il Collegio dell’Autorità ha condiviso la proposta di cui al precedente alinea e pertanto gli uffici hanno segnalato alle imprese di rigassificazione l’esigenza di formulare proposte tariffarie coerenti con i criteri di cui alla deliberazione 438/2013/R/GAS.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- la società GNL Italia S.p.A. ha presentato, con comunicazione in data 30 aprile 2014 (prot. Autorità A/12412 del 5 maggio 2014), i ricavi e la proposta tariffaria per il servizio di rigassificazione relativi all’anno 2015, ai sensi dell’articolo 22.1, della deliberazione 438/2013/R/GAS;

- in data 5 giugno 2014, gli uffici dell’Autorità hanno inviato alla società GNL Italia S.p.A. (prot. Autorità P/15756 del 5 giugno 2014) una richiesta di modifica della proposta tariffaria, evidenziando, tra l’altro, che:
  - a) gli oneri *una tantum* derivanti dal differenziale tra il prezzo di acquisto e vendita del gas acquistato per il mantenimento in operatività del terminale e gli oneri non coperti per autoconsumi e perdite non sono imputabili a mutamenti del quadro normativo o ad eventi eccezionali, ma derivano dal mancato utilizzo del terminale da parte degli *shipper*;
  - b) il riconoscimento dei costi relativi alla stima peritale dei costi di ripristino non può avvenire sulla base dell’attivazione del parametro *Y*, ma tali costi dovranno essere inclusi nella stima dei costi di ripristino al momento della revisione della quota di ricavo per la copertura dei suddetti costi, secondo i criteri di cui all’articolo 11 della *RTRG*;
  - c) nella determinazione del parametro *Y* deve essere incluso esclusivamente il differenziale tra il valore della componente di ricavo a copertura dell’*ICI* già riconosciuta in tariffa e l’ammontare dell’*IMU* 2012, al fine di assicurare la copertura del suddetto differenziale per i restanti anni del periodo di regolazione vigente;
  - d) il riconoscimento *ex post* dell’onere *IMU una tantum* relativo all’anno 2014 sarà coperto attraverso il ricorso alla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico;
- la società GNL Italia S.p.A. ha presentato, con comunicazione in data 16 giugno 2014 (prot. Autorità A/16985 del 17 giugno 2014), una nuova proposta tariffaria per il servizio di rigassificazione, che è risultata coerente con i criteri tariffari di cui alla *RTRG*.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- la società Terminale GNL Adriatico S.r.l. ha presentato, con comunicazione in data 30 aprile 2014 (prot. Autorità A/11998 del 30 aprile 2014), i ricavi e la proposta tariffaria per il servizio di rigassificazione relativi all’anno 2015, ai sensi dell’articolo 22.1 della *RTRG*, nonché la proposta tariffaria per i servizi marittimi di rimorchio e di ormeggio;
- in data 5 giugno 2014, gli uffici dell’Autorità hanno inviato alla società Terminale GNL Adriatico S.r.l. (prot. Autorità P/15754 del 5 giugno 2014) una comunicazione evidenziando che la richiesta di non determinare il corrispettivo per la copertura dei costi di ripristino al fine di tenere conto dell’impossibilità di presentare una stima precisa dei suddetti oneri non è coerente con i criteri di cui all’articolo 4 e all’articolo 7 della *RTRG*; gli uffici hanno prospettato la possibilità di una deroga per l’anno tariffario 2015, evidenziando tuttavia la necessità che tale stima sia effettuata entro il 30 aprile 2015, ai fini della determinazione delle tariffe per l’anno 2016, anche nel caso in cui perduri lo stato di esercizio provvisorio.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- la società OLT Offshore LNG Toscana S.p.A. ha presentato, con comunicazione in data 30 aprile 2014 (prot. Autorità A/12407 del 5 maggio 2014), i ricavi e la

proposta tariffaria per il servizio di rigassificazione relativi all'anno 2015, ai sensi dell'articolo 22.1 della *RTRG*;

- in data 5 giugno 2014, gli uffici dell'Autorità hanno inviato alla società OLT Offshore LNG Toscana S.p.A. (prot. Autorità P/15757 del 5 giugno 2014) una comunicazione di sospensione del procedimento di approvazione della proposta tariffaria relativa all'anno 2015, in quanto i procedimenti di approvazione delle proposte tariffarie relative al periodo transitorio 2012-2013 e all'anno 2014 non sono ancora conclusi.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- in virtù delle criticità emerse in sede di consultazione, non dare seguito alla proposta di applicare una tariffa stabilizzata per il servizio di rigassificazione e applicare, ai fini dell'approvazione delle proposte tariffarie per l'anno 2015, i medesimi criteri utilizzati per le proposte tariffarie per l'anno 2014, in coerenza con le attuali disposizioni di cui alla *RTRG*;
- prevedere l'avvio dall'anno 2015 (per le allocazioni relative al 2016) di procedure concorsuali per l'assegnazione di capacità, al fine di garantire una allocazione più efficiente della capacità di rigassificazione e un miglior funzionamento del mercato rimuovendo i potenziali effetti distorsivi di una tariffa decrescente nel tempo.

**RITENUTO, INOLTRE, OPPORTUNO:**

- approvare la proposta tariffaria per il servizio di rigassificazione relativa all'anno 2015, presentata dalla società GNL Italia S.p.A.;
- relativamente alla società Terminale GNL Adriatico S.r.l., prevedere di:
  - a) approvare la proposta tariffaria per il servizio di rigassificazione relativa all'anno 2015;
  - b) approvare, transitoriamente per il solo anno 2015, un corrispettivo a copertura dei costi di ripristino pari a zero, disponendo altresì che la società presenti una stima di tali oneri entro il 30 aprile 2015;
- fino ad una eventuale diversa determinazione da parte di altra autorità competente, determinare corrispettivi specifici per i servizi marittimi di rimorchio e ormeggio sulla base dei costi sottostanti il servizio;
- approvare le proposte tariffarie per il corrispettivo transitorio di misura  $CM^R$  per l'anno 2015 presentate dalle società GNL Italia S.p.A. e Terminale GNL Adriatico S.r.l.;
- prevedere che la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico riconosca, a valere sul "Conto oneri fattore di copertura impianti di rigassificazione", alla società GNL Italia S.p.A., un importo pari al differenziale tra il valore della componente di ricavo a copertura dell'*ICI* già riconosciuta in tariffa e l'ammontare dell'*IMU* 2012, in misura pari a 176.415,00 euro

## **DELIBERA**

1. di approvare la proposta tariffaria per il servizio di rigassificazione di cui all'articolo 22.1 della *RTRG*, relativa all'anno 2015, presentata dalla società GNL Italia S.p.A., come riportata in Tabella 1 allegata al presente provvedimento;
2. di fissare il corrispettivo  $CM^R$ , per l'anno 2015, in misura pari a 0,053917 euro/mc liquido/anno per la società GNL Italia S.p.A., e in misura pari a 0,286550 euro/mc liquido/anno per la società Terminale GNL Adriatico S.r.l.;
3. di approvare la proposta tariffaria per il servizio di rigassificazione di cui all'articolo 22.1 della *RTRG*, relativa all'anno 2015, presentata dalla società Terminale GNL Adriatico S.r.l., come riportata in Tabella 2 allegata al presente provvedimento;
4. di prevedere, per la società Terminale GNL Adriatico S.r.l., una deroga per la definizione del corrispettivo a copertura dei costi di ripristino, disponendo altresì che la società presenti una stima di tali oneri entro il 30 aprile 2015;
5. di approvare il corrispettivo per i servizi marittimi di rimorchio e ormeggio offerti dalla società Terminale GNL Adriatico S.r.l. per l'anno 2015, in misura pari a 245.322,11 euro/approdo;
6. di sospendere il procedimento di approvazione della proposta tariffaria relativa all'anno 2015 per la società OLT Offshore LNG Toscana S.p.A. fino al completamento dei procedimenti avviati con le deliberazioni 575/2013/R/GAS e 604/2013/R/GAS;
7. di prevedere che la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico riconosca alla società GNL Italia S.p.A. a valere sul "Conto oneri fattore di copertura impianti di rigassificazione" entro il 30 luglio 2014 le partite riferite all'anno 2012, in misura pari a 176.415,00 euro;
8. di trasmettere il presente provvedimento alla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico;
9. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e all'Autorità di Regolazione dei Trasporti;
10. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

10 luglio 2014

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*